CAMERA DEI DEPUTATI N. 4265

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE MEO

Presentata il 19 luglio 1967

Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo a favore della Lega navale italiana

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 5 luglio 1964, n. 626, fu autorizzata la concessione alla Lega navale italiana – riconosciuta dalla legge stessa quale Ente di diritto pubblico – di un contributo ordinario annuo di lire 30 milioni per dare la possibilità all'Ente di provvedere, nel quadro dei suoi compiti istituzionali, alla propaganda marinara soprattutto fra i giovani.

Tali compiti illustrati nella relazione alla legge suddetta (Atto Camera n. 401) ed indicati nella stessa disposizione legislativa (articolo 1) si concentrano nella:

a) diffusione della cultura marinara mediante conferenze, divulgazioni di opere e studi su argomenti marittimi e distribuzione di pubblicazioni a carattere marinaro;

b) sviluppo fra i giovani delle attività nautico-sportive, agonistiche e di quelle del tempo libero nonché relativi corsi di addestramento;

c) concessione di viaggi-premio marittimi gratuiti agli studenti soci più meritevoli in base alle segnalazioni dei Capi di istituto.

La Lega navale italiana, come risulta dai bilanci dell'Ente, ha impiegato il contributo concesso esclusivamente per gli scopi indicati dalla legge: basti ricordare, fra tutte le iniziative portate a buon fine, che dal 1965 a tutto l'esercizio corrente, sono state acquistate e distribuite alle sedi nautiche ben 61 imbarcazioni tra le quali 54 *Flying Junior* per l'addestramento allo sport velico, e sono stati assegnati oltre 250 viaggi-premio tra i quali numerosi crociere nei Paesi del bacino mediterraneo.

Si sono svolti inoltre: corsi d'istruzione nautica nelle sedi di Roma, Napoli, Torino, Milano, Bari e Taranto, con largo afflusso di partecipanti, centinaia di conferenze nelle scuole; visite a navi militari e mercantili; un concorso nazionale di modellismo navale; e si sono distribuite parecchie decine di migliaia di pubblicazioni di propaganda marinara. Il recente conferimento da parte del Capo dello Stato dell'Alto Patronato alla Lega navale italiana ha costituito ambito riconoscimento all'opera svolta dall'Ente. Lo sviluppo dei compiti istituzionali e le più ampie iniziative che sarebbe possibile concretare sono condizionate però dalla inadeguatezza dei fondi disponibili, in quanto è insita nella natura stessa dell'Ente, chiamato ad esercitare azione di propaganda, la gratuità delle prestazioni e dei servizi quando rivolti ai giovani.

Tale insufficienza fu, del resto, riconosciuta in occasione delle riunioni avutesi presso la Commissione Difesa della nostra Assemblea per l'esame della proposta di contributo (fissato con la ricordata legge 5 luglio 1964, n. 626) e fin da quella epoca fu rilevato che ben più dei 30 milioni assegnati sarebbero stati necessari per esercitare nel paese l'azione intesa a diffondere fra i giovani lo spirito marinaro.

È infatti da rilevare che le attività nautico-sportive agonistiche e quelle del tempo libero costituenti insieme con i viaggi-premio la più efficace forma di propaganda marinara tra i giovani, non possono assolutamente svilupparsi se non hanno l'appoggio di una efficiente rete di sedi nautiche. È perciò che negli ultimi due anni la Lega navale ha migliorato, nei modesti limiti delle proprie disponibilità, le esistenti sedi nautiche e soprattutto quelle di Genova. Piombino e Ferrara ed ha ricostruito con impegno di spesa di oltre 15 milioni (da liquidare nei prossimi anni), le sedi nautiche di Pisa (Bocca d'Arno e di Crotone.

Il completamento di una adeguata rete di sedi nautiche nel continente (Napoli, Otranto, Bari, Margherita di Savoia, Manfredonia, Ancona, Venezia), in Sardegna e nella Sicilia, e soprattutto la manutenzione di queste sedi in condizioni di sufficiente agibilità (ricovero delle imbarcazioni, attrezzature per il raddobbo, mezzi di sollevamento, ecc.) comporta rilevanti problemi di natura finanziaria che non possono essere affrontati con le attuali disponibilità dell'Ente.

È da considerare inoltre che le iniziative concernenti lo sviluppo, l'efficienza e la manutenzione di appropriate sedi nautiche, di riflesso darà impulso al turismo nautico, con i conseguenti vantaggi di natura economica per le località interessate e con le favorevoli ripercussioni, che lo sviluppo di tale turismo determinerà, anche nell'industria cantieristica del naviglio minore.

È da aggiungere che le sedi nautiche esistenti e quelle che potrebbero essere organizzate in futuro, insistono quasi tutte su terreni di « demanio marittimo » e che di conseguenza il loro potenziamento si risolve anche in un accrescimento del patrimonio dello Stato.

Lo sviluppo delle iniziative sopraccennate potrà sempre più avvicinare i giovani al mare, richiamando l'attenzione e l'interesse delle nuove generazioni su quelle attività che al mare sono collegate e che costituiscono fondamentali componenti della vita economica del nostro paese.

Quest'opera può e deve essere fatta dalla Lega nazionale italiana, che nei suoi settanta anni di vita, pur nelle alterne e non sempre favorevoli vicende attraversate dal nostro paese, ha sempre perseguito le sue finalità istituzionali, con opera assidua, seria e capillare, al di fuori ed al di sopra di ogni interesse particolaristico, e perciò anche profondamente educativa; il richiamo al mare può infatti aprire ai nostri giovani un ideale di vita sana e dignitosa, alimentata da quegli alti valori etici e morali che sono patrimonio di ogni buon marinaio.

Onorevoli colleghi, è per tutti i suesposti motivi, che si sottopone alla vostra approvazione la presente proposta di legge intesa ad aumentare da lire 30.000.000 a lire 80.000.000, con decorrenza dal prossimo esercizio finanziario, il contributo annuo fissato dalla su menzionata legge 5 luglio 1964, n. 626.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo ordinario annuo di lire 30 milioni concesso alla Lega navale italiana con legge 5 luglio 1964, n. 626, a decorrere dall'esercizio 1968 è fissato in 80 milioni annui.

ART. 2.

In aggiunta ai particolari compiti di propaganda marinara determinati dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 626, la Lega navale italiana provvederà al potenziamento della propria rete di sedi nautiche, alla loro manutenzione, in modo da assicurarne l'efficienza ed alla distribuzione ai propri gruppi sportivi di imbarcazioni per l'addestramento dei giovani.

ART. 3.

All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 3523 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'esercizio 1967.